



# REGOLAMENTO di ESECUZIONE

## ESTRATTO

*Omissis*

### **Titolo II**

#### Organismi decentrati

##### Art 3 – Articolazione territoriale del Movimento

1. Ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, la Confederazione si articola sui livelli nazionale, regionale e zonale. I livelli regionale e zonale possono assumere – ai sensi dell'art. 44 c. 2 dello Statuto - autonomia giuridica attraverso la costituzione di Federazioni Regionali e di Comitati Zonali aventi organizzazione, gestione patrimoniale, finanziaria e di bilancio autonome.
2. Laddove e fin quando non si costituiscono Federazioni Regionali e Comitati Zonali autonomi le funzioni delle articolazioni territoriali sono svolte dalla Confederazione – ai sensi dell'art. 45 c. 5 dello Statuto – che le esercita attraverso Conferenze Regionali e Coordinamenti zonali.

##### Art 4 – Conferenze Regionali

1. In ogni Regione dove sia presente un congruo numero di Associate la Confederazione può istituire una Conferenza Regionale, cui partecipano tutte le Misericordie del territorio.
2. La Conferenza Regionale svolge le seguenti funzioni:
  - a. coordina, promuove e valorizza l'azione del Movimento in ambito regionale;
  - b. rappresenta e tutela gli Associati e la stessa Confederazione nei confronti delle istituzioni regionali pubbliche e private, curando anche la definizione di accordi e intese;
  - c. promuove la formazione dei quadri dirigenti e la preparazione tecnica dei confratelli, sulla base degli indirizzi nazionali;
  - d. assicura il necessario raccordo tra la Confederazione e gli associati, anche attraverso lo sviluppo di servizi decentrati.
3. Le Misericordie di ciascuna Regione si riuniscono periodicamente in Assemblea per approfondire e discutere le linee di indirizzo nazionali, concordare le strategie di azione sul territorio ed affrontare aspetti di interesse comune.
4. In ciascuna Conferenza è costituito un *Consiglio* presieduto da un Presidente regionale nominato dal Presidente Nazionale e composto dai Consiglieri Nazionali e dai Coordinatori zonali del territorio. Il Consiglio può affidare a singoli confratelli la responsabilità di specifici settori di attività.
5. Laddove opportuno per coadiuvare rispettivamente il Presidente regionale ed il Tesoriere confederale, il Consiglio dovrà individuare al proprio interno le funzioni di VicePresidente e/o di Tesoriere; quest'ultimo potrà inoltre essere affiancato da un confratello Sindaco Revisore.

##### Art 5 – Coordinamenti Zonali

1. In ambito provinciale ovvero in relazione al territorio ASL è costituito un Coordinamento Zonale composto dai legali rappresentanti (o loro delegati permanenti) degli Associati con sede nella zona di riferimento. Nel caso in cui sul territorio avessero sede meno di 5 Associati, si provvede ad inserirli – previo parere degli stessi – in altra zona omogenea. Alle riunioni del Coordinamento partecipano – senza diritto di voto – i Consiglieri Nazionali della zona.
2. Tramite i Coordinamenti zonali la Confederazione promuove il Movimento sul territorio, sviluppa il necessario raccordo tra e con gli Associati, realizza la rappresentanza decentrata e favorisce iniziative condivise.
3. Il Coordinamento elegge nel suo seno un Coordinatore affiancandolo – laddove lo ritenga opportuno – con un Consiglio di Coordinamento composto da confratelli referenti per i diversi settori di attività.

#### Art 6 – Da organismi interni a articolazioni autonome

1. Le modalità di costituzione e funzionamento delle Federazioni regionali e dei Comitati zonal sono stabilite nel titolo VI dello Statuto confederale e saranno esplicitate nei rispettivi Statuti, che devono essere coerenti con i principi e le norme dello Statuto nazionale.
2. Il presente articolo delinea i passaggi essenziali del processo costitutivo dell'articolazione autonoma.
3. Il Consiglio dei Saggi verifica preventivamente la compatibilità della proposta di Statuto dell'articolazione autonoma.
4. Gli Associati promotori procedono quindi alla formale costituzione dell'articolazione autonoma attraverso atto pubblico, previa delibera adottata con la maggioranza prevista.
5. Il Consiglio di Presidenza definisce un "progetto di scorporo" contenente – nella misura in cui pertinenti – gli elementi essenziali relativi a:
  - a) verifica ed individuazione di tutti gli elementi dell'attivo e del passivo del "ramo di organizzazione territoriale" oggetto di scorporo;
  - b) l'eventuale passaggio di personale;
  - c) l'eventuale passaggio di beni immobili, di beni mobili registrati, di altre dotazioni patrimoniali;
  - d) le eventuali volturazioni di conti correnti, fatturazione, etc;
  - e) comunicazioni di iscrizione a registri o elenchi, di eventuali subentri per rapporti forniture e di variazione ai diversi soggetti interessati, ivi comprese le comunicazioni per obblighi di legge;
  - f) individuazione della contrattualistica in capo a Confederazione e delle modalità di trasferimento alla articolazione autonoma;
  - g) ogni altro elemento ritenuto utile e congruo;
  - h) le tempistiche e le responsabilità per i passaggi sopra delineati.
6. Il Consiglio Nazionale approva il "progetto di scorporo" e contestualmente attribuisce il mandato al Presidente Nazionale a sottoscrivere l'atto di conferimento di ramo di organizzazione territoriale.

#### Art 7 – Costituzione di Federazioni Regionali e Comitati Zonali

1. La costituzione delle Federazioni Regionali e dei Comitati Zonali autonomi è regolata dagli articoli 45 e 46 dello Statuto della Confederazione. Essa deve essere promossa con l'approvazione di almeno 2/3 delle Misericordie presenti sul territorio. Possono aderirvi esclusivamente gli Associati della Confederazione nel territorio regionale o zonale di riferimento
2. Gli Statuti delle Federazioni Regionali e dei Comitati Zonali devono esplicitare
  - a. il richiamo ai principi ispiratori del Movimento delle Misericordie;
  - b. il riferimento allo Statuto della Confederazione – espressione dell'unità ed indivisibilità del Movimento delle Misericordie - al quale rinviare per quanto non previsto;
  - c. l'ispirazione al principio della rappresentanza universale degli aderenti e di democrazia partecipativa ed elettiva.
3. Deve inoltre determinare anche le tipologie di entrata, specificando che le Misericordie aderenti devono sostenere la Federazione regionale (od il Comitato zonale) attraverso parte della quota associativa prevista dallo Statuto della Confederazione (art. 13) e determinata annualmente dal Consiglio Nazionale
4. Le Federazioni Regionali svolgono le funzioni definite all'art. 47 dello Statuto della Confederazione. Esse devono essere richiamate nello Statuto delle Federazioni stesse.
5. Federazioni e Comitati devono dotarsi di organi di rappresentanza generale (Assemblea e Consiglio), di Governo (Esecutivo e Presidente) e di controllo amministrativo e contabile (Provincieri e Sindaci Revisori), in linea con lo Statuto della Confederazione.
6. Poiché le Federazioni regionali ed i Comitati zonal ereditano alla nascita parte delle dotazioni economiche o strumentali della Confederazione – di cui rappresentano l'articolazione funzionale territoriale - in caso di scioglimento deve essere prevista la devoluzione dei beni preferibilmente alla stessa Confederazione nazionale, che ai sensi dell'art. 45 c. 5 dello Statuto nazionale sarà chiamata a svolgerne pienamente le funzioni di supplenza.